

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Divieto di prosecuzione dell'attività di "Laboratorio Artigianale per Tappezzeria" esercitata nel locale sito [redacted]

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N°7 DEL 22/05/2024

Cod. Profilo 156497

IL DIRIGENTE

Visto il [redacted] – verbale di ispezione del 03.01.2024, trasmesso dal Comando Polizia Locale, emesso a carico del sig. [redacted] Catanzaro, in qualità di titolare dell'attività di tappezzeria esercitata all'interno del locale sito in via [redacted] in violazione delle norme L. 443/85, dell'art.49 comma 4 bis L.122/2010, art 22 comma 1 e 6 del DLVO 114/98, per la seguente motivazione:
" E*sercitava l'attività di Laboratorio Artigianale per Tappezzeria senza SCIA Amministrativa";*

Vista la nota prot. n. [redacted] con la quale questo Settore ha richiesto, mezzo PEC, alla CCIAA di Catanzaro la visura camerale della ditta in questione, riscontrata dalla CCIAA in data 16.02.2024 con prot. n. [redacted] dalla quale si evince che la sede dell'attività di Laboratorio Artigianale per " [redacted] alla ditta [redacted], è ubicata in [redacted], per come indicato sul [redacted] emesso dal Comando di Polizia Locale di Catanzaro;

Dato atto che agli atti d'ufficio non è presente alcuna Comunicazione di Trasferimento Attività, da [redacted] in testa alla ditta suddetta;

Ritenuto che la violazione contestata dal Comando di Polizia Locale di Catanzaro configura, da parte della ditta sopra generalizzata, la conduzione di un'attività non consentita;

Considerato che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art.7 della L.241/90, in quanto trattasi di atto sanzionatorio accessorio il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art.21 – ostie, comma 2, della medesima legge;

Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dal legislatore al dirigente;

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;
Vista la L. 122/1992;
Vista la L. 443/85;
Visto l'art. 475 del Codice di Procedura Civile;

ORDINA

Al sig. [redacted] titolare dell'omonima ditta come sopra generalizzato, il divieto di prosecuzione dell'attività di "*Laboratorio Artigianale per Tappezzeria"* esercitata nel locale sito alla Via [redacted]

AVVERTE

Che qualora non venga osservato il disposto della presente Ordinanza, si procederà alla chiusura coatta dell'attività mediante l'apposizione dei sigilli senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste dalla legge;

Che non ottemperando a quanto disposto dalla presente Ordinanza verrà deferito all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.;

IL Comando di Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

D I S P O N E

La trasmissione del presente provvedimento:

1) [redacted]

2) Al Comando di Polizia Locale – Sezione Polizia Amministrativa – Via Daniele – 88100 Catanzaro.

Al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Catanzaro, nel termine di 60 giorni dalla notifica (L. 06/12/1971 N. 1034), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199).

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Funzionario E.Q.
Dott. Stefano Pullano

Il Dirigente del Settore
Ing. Antonio Dominianni

Cod. Profilo 156497